

### GIUDIZIO DI APPELLO n. 3

Con mail del 25/12/2023 inviata dal Presidente della associazione amatori Calcio Montereale contestava la squalifica di tre giornate comminata al tesserato Civitico Luca ex art. 122 RD perchè: *“al 39' del secondo tempo giocando la palla da rimessa laterale colpiva l'avversario volontariamente in viso con il pallone”*.

#### MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE

Il ricorrente, in estrema sintesi, precisava come *“il Civitico ha rimesso in gioco la palla e ha colpito alla nuca il giocatore avversario ad una distanza di meno di mezzo metro, quindi di sicuro non pericolosa e violenta”*.

Orbene, dalla stessa descrizione resa dal ricorrente emerge l'assoluta infondatezza del ricorso. Infatti, al Civitico Luca è stato contestato l'art. 122 R.D. ovvero la norma che punisce la *“scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 14 RD)”*. Quindi, l'art. 14 RD definisce quale SCORRETTEZZA *“qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza”*. Orbene, la condotta del Civitico, seppur non gravemente violenta, non è sussumibile nella fattispecie di cui ai citati artt. 14 e 122 R.D. quanto, piuttosto, nell'ipotesi di cui agli artt. 15 e 123 RD.

L'art. 15, infatti, prescindere dall'intensità o dalla pericolosità del gesto, definisce un atto di violenza *“ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto”*.

Nel caso di specie non vi è dubbio, per quanto ammesso nello stesso ricorso, che il Civitico Luca abbia colpito, a gioco fermo, l'avversario con una pallonata. Tale gesto, essendo chiaramente un comportamento *“volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto”* e ciò a prescindere dal grado di violenza o da eventuali danni cagionati all'avversario, merita certamente di essere ricondotto alla più grave fattispecie di cui al citato art. 15 RD.

Di conseguenza dovrà applicarsi l'art. 123 R.D. e, pertanto, il Civitico Luca dovrà essere squalificato per la durata di mesi due (2). Questo Giudice, infatti, stante la non grave condotta ritiene equo applicare il minimo edittale previsto dalla citata norma.

#### P. Q. M.

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare rigetta il ricorso e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, applica al Civitico Luca la squalifica di mesi due (2), con ogni conseguenza in ordine alla cauzione.

**avv. Filippo Pesce**